



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**



OSSERVATORIO ENTI LOCALI

Roma, 30 settembre 2016

## OSSERVATORIO ENTI LOCALI

SETTEMBRE 2016

### **GUIDA ALLA LETTURA DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

*Laura Pascarella*

*Manuela Sodini*

#### **Consiglieri Delegati CNDCEC**

*Marcello Marchetti*

*Giovanni Gerardo Parente*

#### **Consigliere Delegato FNC**

*Michele de Tavonatti*



**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Principi e finalità del T.U. in attuazione della legge delega, n. 124/2015. – 3. Contenuto del T.U. – 4. Conclusioni

## **1. Premessa**

L'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Il testo del decreto definitivamente licenziato recepisce parte delle osservazioni espresse con propri pareri dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal Consiglio di Stato, dalla Commissione bicamerale per la semplificazione, e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo ultimo, (Atto Governo n. 297-bis), il Governo, oltre ad evidenziare le modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei suddetti pareri, espone le ragioni per le quali ha ritenuto di non doversi conformare ad alcune delle osservazioni espresse.

## **2. Principi e finalità del T.U. in attuazione della legge delega, n. 124/2015**

In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, e avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la



partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi<sup>1</sup> (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di

---

<sup>1</sup> Sul tema della fallibilità delle società partecipate, cfr. M.A. Morelli, *Il fallimento delle società pubbliche*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 15 settembre 2015, in cui l'autore, prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 3 marzo 2015, n. 304, oltre ad effettuare una approfondita disamina della pronuncia e dei precedenti, affronta la questione soffermandosi sulla natura giuridica dei predetti enti.



piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

### 3. Contenuto del T.U.

Di seguito si propone una lettura guidata del contenuto del T.U., ripartito, per agevolare l'immediata comprensione, nelle seguenti cinque aree tematiche:

1. ambito di applicazione;
2. disposizioni in materia di personale;
3. *governance* e controllo;
4. crisi d'impresa;
5. coordinamento e abrogazioni.

Per ciascuna area tematica vengono individuati i riferimenti normativi e la sintesi del contenuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL T.U.	
RIFERIMENTO NORMATIVO	SINTESI DEL CONTENUTO
Artt. 1, 2 e 3 Oggetto del T.U., definizioni e tipi di società ammesse	<p>Il T.U. contiene la regolamentazione della costituzione/acquisizione/gestione/mantenimento di partecipazioni in società parzialmente o totalmente detenute direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche.<sup>1</sup></p> <p>La partecipazione pubblica è ammessa solo nei seguenti tipi di società<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S.r.l. e S.p.A.;</li> <li>- S.r.l. e S.p.A. in forma cooperativa;</li> <li>- società consortili in forma di S.p.A. o S.r.l..</li> </ul>
Art. 1 Normativa di riferimento per le società a partecipazione pubblica	<p>Per le società partecipate da amministrazioni pubbliche si applica un generale rinvio alle disposizioni contenute nel cod. civ. ed altre norme di diritto privato non contenute nel cod. civ..</p> <p>Il cod. civ. e le altre norme di diritto privato non si applicano in caso di deroghe contenute nel T.U..</p>
Artt. 1 e 26 Casi di esclusione dal campo di applicazione del T.U.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esclusione mediante rinvio alla normativa che disciplina società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale (sono fatte salve le norme relative a singole società)</li> <li>- Esclusione mediante rinvio alla normativa riguardante la partecipazione di amministrazioni pubbliche a fondazioni e ad enti associativi diversi dalle società</li> </ul>



		- Il T.U. non si applica, salvo applicazione ove espressamente previsto, alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, oppure non quotate che hanno emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari diversi dalle azioni (essenzialmente obbligazioni) quotati in mercati regolamentati, ovvero che hanno deliberato la quotazione delle azioni in mercati regolamentati, o che entro il 30.06.2016 hanno adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati <sup>3</sup> .
<b>Art. 23</b> Clausola di salvaguardia	<b>APPLICAZIONE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME</b>	Il decreto introduce una specifica clausola di salvaguardia a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, stabilendo che le disposizioni del TU si applicano compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.
<b>Art. 4</b> Vincoli di scopo pubblico e di attività per i tipi di società ammesse	<b>VINCOLO di SCOPO OBBLIGATORIO per SOCIETA' PARTECIPATE TOTALM. o PARZIALM., detenute DIRETTAM. O INDIRETTAM., ESISTENTI o da COSTITUIRE</b>	L'art. 4 costituisce una delle norme più rilevanti del T.U. in quanto definisce il nuovo perimetro entro cui le società pubbliche possono operare. L'art. 4 esprime un principio di legalità vincolando l'attività d'impresa al perseguimento di uno scopo pubblico <sup>4</sup> . Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'art. 4 ripropone il contenuto dell'art. 3, co. 27, legge n. 244/2007 (vincolo di scopo pubblico) <sup>5</sup> .
	<b>SI AGGIUNGE IL VINCOLO di ATTIVITA' per: SOCIETA' PARTECIPATE TOTALM. o PARZIALM., detenute DIRETTAM. o INDIRETTAM., ESISTENTI o DA COSTITUIRE</b>	Al vincolo di scopo pubblico (co. 1 dell'art. 4) si aggiunge un vincolo di attività (co. 2 dell'art. 4) non previsto fino al 23.09.2016 (data di entrata in vigore del T.U.). <sup>6</sup> Sono ammesse solo le società detenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a), b), c), d) ed e): a) produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi); b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 193 D.Lgs. 50/2016); c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso forme di partenariato pubblico privato con un imprenditore selezionato in base al D.Lgs. 50/2016; d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza.
	<b>VINCOLO DI ATTIVITA' (OGGETTO SOCIALE) per le SOCIETA' IN HOUSE</b>	Le società in <i>house</i> <sup>1</sup> hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lett. a), b), d) ed e) (per evidenti ragioni è esclusa la lett. c) che prevede un partenariato pubblico-privato). Pertanto, le società in <i>house</i> possono cumulare la gestione di servizi pubblici locali con la gestione di servizi strumentali.
	<b>VINCOLI INDIRETTI all'ATTIVITA' delle SOCIETA' STRUMENTALI</b>	Le società strumentali controllate da enti locali non possono costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto riproduce in parte il vincolo di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006 abrogato dall'art. 28 del T.U. <sup>7</sup> . Le società strumentali sono normalmente in <i>house</i> o comunque a controllo pubblico.  Il divieto di acquisizione di partecipazioni/costituzione di società non si applica alle <i>holding</i> .
	<b>ALTRE ATTIVITA' SPECIFICAMENTE AMMESSE</b>	- E' ammessa l'acquisizione di partecipazioni mediante il conferimento di beni immobili in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse allo scopo di realizzare un investimento (comma 3). - E' ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (comma 7). - E' ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (comma 7).



	<p><b>DEROGHE al VINCOLO di SCOPO e di ATTIVITA' artt. 4 e 26</b></p>	<p>- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri singole società possono essere escluse parzialmente o totalmente dall'applicazione dell'art. 4. - L'art. 4 non si applica alle società elencate nell'allegato A del T.U.. - L'art. 4 non si applica alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni.</p>
<p>Artt. 5, 7 e 8 Costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7), acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8) ed obblighi motivazionali a presidio della scelta di costituire/acquisire (art. 5)</p>	<p><b>COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (art. 7)</b></p>	<p>Per costituire una società a partecipazione pubblica è necessario l'atto deliberativo<sup>8</sup>. La deliberazione è adottata dall'organo competente: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le partecipazioni statali, provvedimento del competente organo della Regione per le partecipazioni regionali, deliberazione del consiglio comunale per le partecipazioni comunali, delibera dell'organo amministrativo dell'ente negli altri casi es. città metropolitane. L'atto deliberativo di costituzione deve contenere: - gli elementi essenziali dell'atto costitutivo richiesti dagli artt. 2328 (S.p.A.) e 2463 (S.r.l.) del cod.civ.; - l'analitica motivazione della scelta operata dall'Amministrazione di costituire la società (gli obblighi motivazionali sono indicati all'art. 5). L'atto deliberativo è pubblicato sul sito dell'amministrazione pubblica partecipante. La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo (nullo o annullato) comporta la liquidazione della partecipazione in base ai criteri di cui all'art. 2437-ter, co. 2, cod. civ. (il valore è determinato dagli amministratori tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società e dell'eventuale valore di mercato), ed in base all'iter di cui all'art. 2437-quater cod. civ. (il procedimento di liquidazione è articolato in più fasi, preliminarmente è prevista l'offerta agli altri soci, a cui segue il diritto di prelazione dei soci che ne fanno richiesta della parte rimasta non optata, se gli altri soci non acquistano in tutto o in parte la quota si procede al collocamento presso terzi, se il collocamento non è possibile il rimborso avviene mediante le riserve disponibile, in assenza di riserve disponibili deve essere deliberata la riduzione del capitale o lo scioglimento della società). Quando la mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale per il conseguimento dell'oggetto sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2332 cod. civ. che disciplina i casi di nullità delle società.</p>
	<p><b>ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN SOCIETA' ESISTENTI (art. 8)</b></p>	<p>Per acquistare partecipazioni dirette o indirette in società esistenti è richiesta l'adozione dell'atto deliberativo che deve contenere l'analitica motivazione dell'acquisizione (art. 5). In caso di acquisizione di partecipazione in società quotata, l'adozione dell'atto deliberativo contenente le motivazioni è necessario solo se dall'operazione di acquisto deriva la qualifica di socio (nessun obbligo di adozione dell'atto è previsto in caso di operazioni successive ad es. sottoscrizione di aumento di capitale sociale). La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo (nullo o annullato) comporta l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.</p>
	<p><b>COSTITUZIONE/ACQUISIZIONE - ONERI MOTIVAZIONALI e COMUNICATIVI (art. 5)</b></p>	<p>L'atto deliberativo di costituzione/acquisizione deve contenere specifiche indicazioni (oneri motivazionali) sull'operazione di costituzione di società/acquisizione di partecipazione dall'Amministrazione, in particolare: - specificare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (vincolo di scopo pubblico) di cui all'art. 4; - indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica; - indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate; - indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta di esternalizzare il servizio o la gestione diretta; - indicare la compatibilità della costituzione/acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; - indicare la compatibilità dell'operazione di costituzione/acquisizione rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.</p>



		<p>L'atto deliberativo di costituzione della società/acquisizione della partecipata deve essere trasmesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla Corte dei Conti a fini conoscitivi;</li> <li>- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può agire in giudizio se gli atti amministrativi determinano distorsioni della concorrenza.</li> </ul>
<b>Art. 10 Alienazione volontaria delle partecipazioni sociali</b>		<p>Per l'alienazione di partecipazioni sociali è richiesta l'adozione di un apposito atto deliberativo di alienazione assunto dal competente organo, in questo caso non sono previsti oneri motivazionali.</p> <p>L'alienazione deve essere effettuata osservando principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.</p> <p>In casi eccezionali, mediante deliberazione motivata dell'organo competente circa la convenienza economica dell'operazione, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p> <p>E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci se previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo (nullo o annullato) di alienazione comporta l'inefficacia dell'atto di cessione della partecipazione sociale.</p>
<b>Art. 24 Obblighi di alienazione delle partecipazioni societarie</b>	<b>CONDIZIONI CHE OBBLIGANO ALL' ALIENAZIONE di PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE DETENUTE</b>	<p>Devono essere alienate oppure razionalizzate, fuse, soppresse, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni (dirette o indirette) detenute alla data del 23.09.2016 (data di entrata in vigore del T.U.) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 1, 2 e 3, vale a dire che non presentano il vincolo di scopo pubblico (co. 1) a cui si è aggiunto il vincolo di attività (co. 2) o che non sono afferenti alla partecipazione in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche (co. 3);</li> <li>- oppure che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, co. 1 e 2 (oneri motivazionali);</li> <li>- o che ricadono in una delle seguenti ipotesi (art. 20, co. 2)<sup>9</sup>:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;</li> <li>b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</li> <li>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</li> <li>d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</li> <li>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</li> <li>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</li> <li>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.</li> </ul> <p>Gli obblighi di alienazione valgono anche in ipotesi di partecipazioni acquistate in conformità a previsioni normative, statali o regionali.</p>
	<b>LA REVISIONE STRAORDINARIA - OBBLIGHI RICOGNITIVI e COMUNICATIVI</b>	<p>Entro il 23.03.2017 ogni amministrazione<sup>10</sup> effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 23.09.2016. Mediante la ricognizione devono essere individuate le partecipazioni da alienare o oggetto delle misure alternative (razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione, cessione).</p> <p>La ricognizione è trasmessa alla Corte dei Conti e alla struttura per il controllo e monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica (art. 15).</p>
	<b>LA REVISIONE STRAORDINARIA - OBBLIGHI DI ALIENAZIONE</b>	<p>Le partecipate che ricadono nelle condizioni che obbligano all'alienazione devono essere cedute entro il 23.03.2018. E' necessaria l'adozione di un apposito atto deliberativo di alienazione assunto dall'organo competente. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dall'organo competente circa la convenienza economica dell'operazione, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p>



	<b>LA REVISIONE STRAORDINARIA - SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO</b>	In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il 23.03.2017 o mancata alienazione entro il 23.03.2018, ne consegue: - l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali; - e la liquidazione della partecipazione in base ai criteri dell'art. 2437-ter, co. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del cod. civ. (per il criterio ed il procedimento di liquidazione si rinvia al caso della mancanza o invalidità dell'atto deliberativo ). Resta salva la possibilità di alienare la partecipazione.
Art. 16 Società in house	<b>DEFINIZIONE DI SOCIETA' IN HOUSE</b>	Le società in <i>house</i> <sup>1</sup> ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di loro il controllo analogo, non è ammessa la partecipazione di soci privati salvo se imposta da norme di legge.
	<b>OGGETTO SOCIALE DELLE SOCIETA' IN HOUSE</b>	Le società in <i>house</i> possono svolgere una o più delle attività di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4, possono dunque cumulare la gestione di servizi pubblici locali con la gestione di servizi strumentali.
	<b>CONDIZIONI IMPOSTE ALLE SOCIETA' IN HOUSE E SISTEMA SANZIONATORIO</b>	Gli statuti <sup>11</sup> delle società in <i>house</i> devono prevedere che oltre l'80% del fatturato <sup>12</sup> derivi dalle attività affidate dall'ente pubblico o enti pubblici socio/soci. La produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale <sup>13</sup> . Il mancato rispetto del limite può essere sanato se la società entro 3 mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità: - rinuncia a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi sciogliendo i rapporti contrattuali; - oppure rinuncia agli affidamenti diretti, sciogliendo i rapporti con l'ente pubblico socio/enti pubblici.
	<b>OBBLIGHI IMPOSTI ALLE SOCIETA' IN HOUSE</b>	Le società in <i>house</i> sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 Società mista pubblico-privata	<b>OGGETTO SOCIALE e CONDIZIONI della SOCIETA' MISTA</b>	La società mista è costituita per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, co. 2, lett.c) del T.U. vale a dire per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso forme di partenariato pubblico privato. Il socio privato deve essere selezionato secondo le regole della "gara a doppio oggetto" (art. 5, co. 9, D.L.gs. n. 50/2016). La quota di partecipazione del socio privato deve essere superiore al 30% e la durata della partecipazione privata nella società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.
	<b>CONDIZIONI per l'ESCLUSIONE del D.Lgs. n. 50/2016</b>	Alle società miste costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 se ricorrono le seguenti condizioni <sup>14</sup> : - la selezione del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedura di evidenza pubblica; - il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; - la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE</b>		
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>SINTESI DEL CONTENUTO</b>	
Art. 19 Gestione del personale nelle società a controllo pubblico	Al personale delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme previste dall'ordinamento in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto previsto dal T.U.	



		<p>Le società adottano specifici provvedimenti che dettano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche. Tali provvedimenti devono essere pubblicati sul sito della società.</p> <p>In assenza di tali provvedimenti si applica l'art. 35, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001.</p> <p>I contratti di lavori stipulati in assenza dei provvedimenti o procedure di reclutamento sono nulli, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2126 cod. civ..</p> <p>In caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, è fatto specifico divieto alle amministrazioni controllanti di effettuare nuove assunzioni prima del riassorbimento del personale già dipendente della medesima amministrazione e transitato alle dipendenze della società interessata al processo di reinternalizzazione.</p>
<p>Art. 25 Disposizioni transitorie in materia di personale</p>	<p><b>SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO - RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E NUOVE ASSUNZIONI</b></p>	<p>Entro il 23.03.2017 le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio ed individuano eventuali eccedenze. Le suddette eccedenze saranno segnalate alla regione nel cui territorio la società ha sede legale, che provvederà a formare un elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.</p> <p>Entro il 23.09.2017 le Regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro che gestisce l'elenco.</p> <p>Blocco assunzionale fino al 30.06.2018: le società a controllo pubblico potranno assumere a tempo indeterminato solo attingendo dalle liste detenute dalla regione e poi dall'Agenzia nazionale. E' ammessa la deroga da questo meccanismo assunzionale esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze non disponibili negli elenchi (previa autorizzazione della Regione fino al 23.09.2016, dopo dell'Agenzia nazionale). Per le società controllate dallo Stato, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>I rapporti di lavoro stipulati violando le disposizioni dell'art. 25 sono nulli.</p>
	<p><b>SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI MINORANZA</b></p>	<p>Le disposizioni transitorie non si applicano alle società a partecipazione mista a prevalente capitale privato che producono servizi di interesse generale e che hanno prodotto un risultato positivo nei tre esercizi precedenti.</p>
<b>GOVERNANCE E CONTROLLO</b>		
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>		<b>SINTESI DEL CONTENUTO</b>
<p>Art. 6 Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</p>		<p>In materia di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, il T.U. sancisce alcuni principi fondamentali, quali l'adozione di sistemi di contabilità separata in caso di svolgimento di attività economiche protette da regimi speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi d'impresa, la possibilità di affiancare ai regolamenti e agli organi di controllo ordinari, previsti dalla legge e dallo Statuto, specifici regolamenti ed organi finalizzati a rafforzarne l'efficacia. Le società controllate danno conto dell'adozione, o della mancata adozione, di ulteriori strumenti di governo nell'apposita relazione annuale sul governo societario da predisporre a chiusura dell'esercizio e da pubblicarsi contestualmente al bilancio.</p>
<p>Art. 9 Gestione delle partecipazioni pubbliche</p>	<p><b>ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL SOCIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per le partecipazioni pubbliche statali l'esercizio spetta al Ministero dell'economia e delle finanze.</li> <li>- Per le partecipazioni regionali l'esercizio spetta all'organismo individuato dalla disciplina regionale.</li> <li>- Per gli enti locali l'esercizio spetta al sindaco.</li> <li>- Negli altri casi (es. città metropolitane) l'esercizio spetta all'organo amministrativo dell'ente.</li> </ul>



	<b>POTERI SPECIALI DEL SOCIO PUBBLICO NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE</b>	Resta fermo quanto disposto dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21 in riferimento alle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali.
Artt. 3 e 11 Organi amministrativi (art. 11) e di controllo (art. 3) delle società a controllo pubblico	<b>REQUISITI DEI COMPONENTI</b>	Ferme restando le norme già vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 <sup>15</sup> , i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
	<b>ORGANI AMMINISTRATIVI</b>	Il T.U. stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia di norma costituito da un amministratore unico, salvo demandare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 23.03.2017, il compito di individuare i criteri in base ai quali l'assemblea può stabilire che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi previsti dal codice civile. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti <sup>16</sup> . In base all'articolo 26, co. 11, le società a controllo pubblico devono adeguarsi a questa disposizione entro il 23.03.2017. Gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società. La costituzione di comitati con funzione consultiva o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.
	<b>EQUILIBRIO DI GENERE</b>	Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare nel numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La disposizione rafforza e rende strutturale il principio dell'equilibrio di genere nel governo delle società a controllo pubblico, già sancito dalla legge c.d. Golgo-Mosca, n. 120/2011, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di nomina dell'amministratore unico <sup>17</sup> .
	<b>COMPENSI (artt. 11 e 21)</b>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 23.10.2016 (art. 26) saranno stabiliti i compensi massimi erogabili ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico. Il decreto definirà apposite fasce per la classificazione delle società attraverso indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. La retribuzione annua lorda non potrà, comunque, eccedere i 240 mila euro, tenuto conto anche dei compensi eventualmente corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le società verificano il rispetto del limite massimo dei compensi annui degli amministratori e dipendenti fissati con il decreto. Il decreto stabilisce anche i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione. Fino all'emanazione del decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, co. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012. Nel caso di amministratori dipendenti della società controllante (controllo indiretto), i compensi devono essere riversati alla società di appartenenza. Le società di amministrazioni locali a partecipazione pubblica di maggioranza, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80%, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, devono precedere alla riduzione del 30% del compenso degli amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.



	<b>LIMITI DI NOMINA NELLE SOCIETA' A CONTROLLO INDIRETTO</b>	Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
	<b>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' IN HOUSE</b>	Agli organi di amministrazione e controllo di società <i>house</i> si applica la disciplina della <i>prorogatio</i> di cui al D.L. n. 293/1994.
	<b>ORGANI DI CONTROLLO</b>	In deroga alle disposizioni del codice civile: - nelle S.r.l. a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto prevedono in ogni caso la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; - nelle S.p.A. a controllo pubblico la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 26, co 1, T.U., le società adeguano gli Statuti entro il 31.12.2016.
<b>Artt. 12</b> Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate	<b>RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b>	I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
	<b>SOCIETA' IN HOUSE</b>	Gli amministratori e i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale.
	<b>DANNO ERARIALE</b>	Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. La giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale è devoluta alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica.
<b>Art. 13</b> Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico e 14, co. 3, società a partecipazione pubblica	<b>DEROGA AL COD. CIV.</b>	In materia di controllo giudiziario sulle società a controllo pubblico, anche costituite nella forma di S.r.l., il T.U. (in deroga al limite di 1/10 dei soci che rappresentano il capitale sociale, art. 2409 cod. civ.) prevede che ciascuna amministrazione pubblica possa presentare denuncia al tribunale nei casi di gravi irregolarità, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
	<b>FATTISPECIE DI GRAVI IRREGOLARITA'</b>	- Per le società in <i>house</i> costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ, il mancato conseguimento di un fatturato superiore all'80% nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente o dagli pubblici soci. - Per le società in controllo pubblico, costituiscono grave irregolarità, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ, le assunzioni in violazione all'art. 25, che prevede specifiche regole di reclutamento nel periodo transitorio fino al 30.06.2018. - Per le società a partecipazione pubblica, la mancata adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'organo amministrativo in caso di crisi integra una grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 cod. civ (art. 14, co. 3, T.U.) .
<b>Art. 15</b> Monitoraggio, indirizzo e coordinamento o sulle società a partecipazione pubblica	<b>INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO E MONITORAGGIO E ALLA TENUTA DELL'ELENCO PUBBLICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE</b>	Il Ministero dell'economia e delle finanze individua una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U., e ne garantisce la separazione, a livello organizzativo, dagli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. Alla suddetta struttura è demandato il compito di fornire orientamenti e adottare le necessarie direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile, nonché di detenere l'elenco pubblico di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. La struttura, in particolare, è preposta: - al controllo e monitoraggio del T.U.;



	<b>PUBBLICA</b>	- a fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del T.U.; - a promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica; - a redigere le direttive sulla trasparenza e separazione contabile.
	<b>OBBLIGO DI INVIO DI SEGNALAZIONI, BILANCI E DOCUMENTI</b>	Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura in esame, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto, nonché i bilanci e gli altri documenti obbligatori previsti dal T.U..
<b>Art. 22 Trasparenza</b>		Le società a controllo pubblico devono garantire il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, attenendosi alle previsioni stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
<b>CRISI D'IMPRESA</b>		
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>		<b>SINTESI DEL CONTENUTO</b>
<b>Art. 14 Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica</b>	<b>ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI</b>	Particolarmente significativo è l'intervento del decreto in materia di crisi di impresa. Il T.U. stabilisce l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, intervenendo, in tal modo, e in maniera risolutiva, nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla fallibilità delle società a partecipazione pubblica.
	<b>DIVIETI</b>	Salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter cod. civ., le amministrazioni partecipanti non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti, aperture di credito, rilasciare garanzie a società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi. Sono ammessi trasferimenti straordinari alle società se contemplati in un piano di risanamento che preveda il raggiungimento dell'equilibrio finanziario in tre anni, il piano deve essere approvato dall'Autorità di regolazione di settore se esistente e comunicato alla Corte dei conti.
<b>Art. 21 Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali (Vincoli a presidio degli equilibri)</b>		Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti: - se adottano la contabilità finanziaria devono accantonare in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non ripianato conseguito dalla società partecipata (accantonamento in misura proporzionale alla quota di partecipazione). Per il primo triennio, 2015-2016-2017, la norma ribadisce il criterio di applicazione progressivo parametrato al risultato medio conseguito nel triennio 2011-2013, come introdotto dalla legge n. 147/2013; - se adottano la contabilità civilistica, in ipotesi di perdita conseguita dalla partecipata devono procedere con l'adeguamento del valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non sia immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
<b>COORDINAMENTO E ABROGAZIONI</b>		
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>		<b>SINTESI DEL CONTENUTO</b>
<b>Art. 27 Coordinamento o con la legislazione vigente</b>	<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	E' effettuato il coordinamento delle disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, contenute nell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, con le nuove disposizioni introdotte dal T.U..
	<b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</b>	E' effettuato il coordinamento delle disposizioni finanziarie già contenute nell'art. 1, commi 550, 554 e 555 della legge n. 147/2013, con le nuove disposizioni introdotte dal T.U..
<b>Art. 28 Abrogazioni</b>		Sono puntualmente abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nel T.U..



#### Note:

<sup>1</sup> Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)", D.Lgs. n. 165/2001. Sono compresi i consorzi o associazioni costituiti dalle amministrazioni pubbliche predette, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.

**Per società a controllo pubblico** si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., quindi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea, le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea oppure le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali.

**Per società in house** si intendono le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo (o controllo analogo congiunto se in presenza di più amministrazioni) e non vi sia partecipazione di capitali privati. Per controllo analogo si intende la situazione in cui un'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo può essere esercitato mediante una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Per controllo analogo congiunto si intende la situazione in cui risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti); le amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; la società controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti (rinvio all'art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016).

**Per partecipazione** si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società.

**Per partecipazione indiretta** si intende la partecipazione di un'amministrazione pubblica in una società tramite una società o altro organismo controllato dall'amministrazione stessa.

<sup>2</sup> Si segnala che l'art. 2 "Definizioni" del T.U. indica come società gli organismi di cui al titolo V del libro V del cod. civ. le società cooperative e consortili non rientrano nel titolo V libro V.

<sup>3</sup> Gli artt. 2 e 26 espressamente non contemplano il caso delle società con strumenti finanziari diversi dalle azioni già quotati in mercati regolamentati entro la data di entrata in vigore del T.U. (entro il 23.09.2016).

<sup>4</sup> Parere Consiglio di Stato n. 968/2016 "La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che sussiste compatibilità tra scopo pubblico e scopo lucrativo. Lo strumento della società è, infatti, utilizzato anche nel settore del diritto civile per il conseguimento di scopi non lucrativi: il riferimento è non solo alla disciplina dell'impresa mutualistica (art. 2511 e ss.), ma anche e soprattutto alla disciplina dell'impresa sociale. ... L'interesse pubblico non è, pertanto, idoneo ad alterare il tipo societario conducendo alla configurazione di una società diversa da quella contemplata dal codice civile".

<sup>5</sup> L'art. 28 del T.U. ha disposto l'abrogazione dell'art. 3, co. 27, legge n. 244/2007.

<sup>6</sup> Parere Consiglio di Stato n. 968/2016.

<sup>7</sup> L'art. 28 del T.U. ha disposto l'abrogazione dell'art. 13 D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani).

<sup>8</sup> L'atto deliberativo è l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione ed è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (TAR), mentre l'atto costitutivo della società è l'atto negoziale ed è impugnabile dinanzi al giudice ordinario.

<sup>9</sup> L'art. 20 disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che ai sensi dell'art. 27, co. 11, decorre dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

<sup>10</sup> Per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e le autorità portuali il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato (art. 1, co. 611 e 612, L. n. 190/2014).

<sup>11</sup> Per le società in house esistenti adeguamento dello statuto entro il 31.12.2016 (art. 26, co. 1).

<sup>12</sup> Direttiva n. 2014/24/UE.

<sup>13</sup> Definita dal Consiglio di Stato nel parere n. 968/2016 come attività "*extra moenia*". Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto bis del T.U. si apprende che non sono state accolte la proposta della Conferenza unificata e l'osservazione del Consiglio di Stato volte a delimitare il campo della produzione ulteriore, considerato che il diritto europeo non impone condizioni e tenuto conto che in relazione all'attività rimane fermo il vincolo di scopo pubblico di cui al comma 1 dell'art. 4.

<sup>14</sup> Il comma 6 dell'art. 17 è stato inserito nella versione bis dello schema di decreto. Circa l'imposizione del rispetto integrale alle regole contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 da parte di società miste nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, si segnala il parere n. 855/2016 reso dal Consiglio di Stato allo schema di codice dei contratti pubblici, in cui viene evidenziato il rischio di incorrere nel divieto di *gold plating* (vale a dire l'inserimento di oneri aggiuntivi rispetto al livello minimo prescritto dalle direttive) qualora venga imposto alle società miste l'integrale rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.

<sup>15</sup> Cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera n. 833 del 3 agosto 2016.

<sup>16</sup> Con la disposizione in commento, contenuta nell'art. 11, co. 8 del T.U., il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema della scelta dell'amministratore delle società a controllo pubblico, ribaltando del tutto l'orientamento iniziale. L'art. 4 del D.L. n. 95/2012, infatti, stabiliva che i consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica fossero composti in maggioranza da dipendenti delle amministrazioni partecipanti. Successivamente, l'art. 16 del D.L. n. 90/2014, aveva eliminato tale obbligo, senza tuttavia sancire alcuna incompatibilità tra il ruolo di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e l'incarico di amministratore delle società controllate.

<sup>17</sup> La legge Golfo-Mosca garantisce l'equilibrio di genere anche nell'organo di controllo, il T.U. solo per l'organo amministrativo.

## 4. Conclusioni

Con l'entrata in vigore, lo scorso 23 settembre, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le società partecipate e le amministrazioni pubbliche sono chiamate a



nuovi adempimenti. In particolare, si segnalano:

- a) l'adeguamento degli statuti da parte delle società a controllo pubblico, entro il 31.12.2016 (art. 26, co. 1);
- b) la predisposizioni dell'atto ricognitivo delle partecipazioni detenute da parte delle amministrazioni pubbliche, entro il 23.03.2017 (artt. 24, co. 1, e 26, co. 11), nonché l'obbligo di alienazione delle partecipazioni che non presentano i requisiti richiesti dal T.U., entro il 23.03.2018 (art. 24, co. 4);
- c) la predisposizione dell'atto ricognitivo del personale da parte delle società a controllo pubblico, entro il 23.03.2017 (art. 25, co. 1);
- d) il blocco assunzionale fuori dagli elenchi del personale eccedente fino al 30.06.2018, per le società a controllo pubblico (art. 25, co. 4);
- e) l'adeguamento da parte delle società a controllo pubblico alle disposizioni relative al divieto di rivestire l'incarico di amministratore da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti, entro il 23.03.2017 (art. 26, co. 10);
- f) l'adeguamento ai requisiti previsti per le società a partecipazione mista pubblico-privata, entro il 31.12.2017 (art. 26, co. 1);
- g) l'obbligo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, a partire dal 2018 (art. 26, co. 11).